

Pongo dunque ai voti l'articolo 31.

(È approvato, come lo sono pure i 10 seguenti.)

« Art. 32. La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo quinto, capo primo, delle pene disciplinari.

« Art. 33. Quando la cauzione sia mancata o diminuita per atti esecutorii promossi sulla medesima, il Consiglio notarile assegna al notaro un termine non maggiore di mesi sei per reintegrarla, e ne dà notizia al pubblico Ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante codesto termine.

« Art. 34. La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà pubblicata per mezzo di inserzione nel giornale degli avvisi giudiziari, e per mezzo d'affissi nel luogo di residenza del notaro e nel capoluogo del distretto del collegio notarile.

« Art. 35. L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di un notaro deve informarne prontamente il Consiglio notarile a cui il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

« I detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte o dall'avutane notizia, sotto pena di una multa estensibile a lire trecento.

« Art. 36. Nel caso di morte, di dispensa per infermità di mente, di rimozione o destituzione del notaro, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertorii e le carte che si trovano nell'ufficio del notaro; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli si procederà alla consegna dei documenti all'archivio a norma dell'articolo 92.

« Nel caso di sospensione od interdizione temporanea del notaro dall'esercizio sarà provveduto giusta l'articolo 60.

« Art. 37. Il sigillo del notaro morto, o che ha cessato dall'esercizio od è stato nominato in altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopochè sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

« Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro sospeso, od interdetto temporaneamente dall'esercizio, per rimanervi finchè dura la sospensione o l'interdizione.

« Art. 38. Nel caso di morte o di cessazione del notaro dall'esercizio, lo svincolamento della cauzione è pronunciato dal tribunale civile, dopochè sia stato constatato che gli atti ricevuti dal notaro furono già sottoposti all'ispezione notarile.

« La domanda di svincolamento deve essere presentata alla cancelleria del tribunale, ed inserita per estratto e per due volte, coll'intervallo di dieci giorni tra l'una e l'altra, nel giornale ufficiale del regno e nel giornale degli avvisi giudiziari del distretto, e pubblicata per affissione alla porta della casa comunale del luogo in cui il notaro aveva la residenza ed alla porta degli uffici di registro compresi nel distretto del Consiglio notarile.

« Le opposizioni allo svincolamento devono farsi alla cancelleria del tribunale.

« Decorsi sei mesi dal giorno dell'ultima inserzione e pubblicazione, senzachè siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolamento, sentito il pubblico Ministero. Quando sieno state fatte opposizioni, la cauzione rimane vincolata finchè l'opposizione non sia rimossa con sentenza passata in cosa giudicata, o esecutoria provvisoriamente.

« Art. 39. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

« Capo I. *Della forma degli atti notarili.* — Art. 40. L'atto notarile è ricevuto dal notaro alla presenza di due testimoni.

« Art. 41. Il notaro deve conoscere personalmente le parti.

« Quando non le conosca personalmente, deve accertarsi dell'identità delle loro persone per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere coloro medesimi che intervengono all'atto come testimoni.

« Art. 42. I testimoni devono essere maschi, maggiori d'anni ventuno, cittadini del regno o stranieri in esso residenti, essere in pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

« Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'articolo 24, i mariti di esse, i praticanti e gli amanuensi del notaro e le persone addette al suo servizio.

« I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro d'ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso. »

MORELLI SALVATORE. La Camera mi permetterà che io invochi una modificazione a questo articolo 42.

In esso si dice che i testimoni, i quali possono sottoscrivere un atto notarile, sieno solo i maschi, e con questa frase si escludono impunemente, crudelmente le donne (*Si ride*), dando loro una nota d'incapacità.

Ora io, signori, non trovo nè giusto, nè equo, nè sensato che si faccia torto ad una personalità nella